

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE - C.U. n. 12 del 6 febbraio 2014

Riunione del 30 gennaio 2014

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Vergara Caffarelli (relatore)
Componenti: Avv. Francesca Romana Pettinelli

CAF 09/2014 - Appello della società Pol. San Mariano avverso il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti, affisso all'albo in data 6 dicembre 2013, con cui veniva accolta la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Arianna Cicogna

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi all'udienza di discussione l'avv. Enrico Crocetti Bernardi e il rappresentante della Polisportiva San Mariano Asd, per il sodalizio appellante, nonché l'avv. Nicola Napolione, per l'atleta Arianna Cicogna

PREMESSA

In data 11 ottobre 2013, l'atleta Arianna Cicogna, per il tramite dei genitori esercenti la potestà sulla minore, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tesseramento Atleti, chiedendo lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo per causa imputabile alla Polisportiva San Mariano Asd in virtù del seguente motivo, come riportato nel prodromico atto di messa in mora:

“crescita tecnica, avendo rinunciato il vostro sodalizio, per la corrente stagione sportiva, a partecipare ad un campionato nazionale pur avendone diritto e potendo disputare, la sottoscritta atleta, un campionato di serie nazionale con altro sodalizio oltre ai rispettivi campionati di categoria”;

In data 6 dicembre 2013, la Commissione Tesseramento Atleti accoglieva il ricorso e la richiesta di svincolo, ritenendo:

- a) non potersi applicare l'art. 35.2 RAT in quanto, pur avendo l'atleta fatto parte della rappresentativa regionale umbra, la Polisportiva San Mariano Asd risultava rinunciataria al campionato di serie B1 nazionale;
- b) che l'inserimento della Polisportiva San Mariano Asd in un campionato di serie C non poteva garantire la crescita tecnica dell'atleta, avendo essa ricevuto manifestazione di interesse da altro sodalizio impegnato nel campionato di serie B2;

In data 13 dicembre 2013, la Pol. San Mariano impugnava il provvedimento in epigrafe e reiterava nel proprio appello tutte le censure già proposte, contestando altresì la contraddittorietà della motivazione della Commissione Tesseramento Atleti avendo la stessa posto alla base della propria decisione sia l'erronea convinzione che l'atleta avesse partecipato al campionato di serie B1, mentre la stessa risultava aver partecipato unicamente al campionato di serie D, sia che la Polisportiva San Mariano Asd non potesse consentire all'atleta una crescita tecnica adeguata, essendo il sodalizio rinunciatario di un campionato nazionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art. 35.2 RAT "lo scioglimento del vincolo per giusta causa non è ammissibile per gli atleti che, nella stagione sportiva al cui termine si richiede, abbiano fatto parte di rappresentative nazionali, regionali e provinciali a meno che l'associato vincolante abbia ceduto il titolo sportivo o abbia rinunciato all'iscrizione ad un campionato".

L'eccezione alla regola generale per lo svincolo risulta quindi obiettivamente posta a tutela di quei sodalizi che consentono ai propri giocatori, facenti parti di selezioni nazionali o territoriali, di mantenere il livello tecnico raggiunto.

Poiché nel caso di specie, risulta acclarato che l'appellata abbia disputato, nel corso dell'anno 2013, il campionato di serie D, che la stessa abbia partecipato nella medesima stagione alla rappresentativa regionale Umbra, che la Polisportiva San Mariano abbia ceduto un titolo sportivo di una serie in cui la stessa non militava e che anzi il medesimo sodalizio svolge in questa stagione una serie superiore rispetto a quella in cui militava Arianna Cicogna nell'anno precedente, non solo mantenendo, ma addirittura incrementando la crescita tecnica dell'atleta, la richiesta di svincolo non è ammissibile.

P.Q.M.

- in riforma del provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti, affisso il 6 dicembre 2013, accoglie l'appello proposto dalla Polisportiva San Mariano Asd, dichiarando inammissibile, ai sensi dell'art. 35.2 RAT, la richiesta di scioglimento del vincolo sportivo per giusta causa inoltrata dall'atleta Arianna Cicogna.
- per l'effetto ripristina detto vincolo sportivo in favore dell'appellante, previo rimborso a favore dell'atleta appellata e da parte del San Mariano Asd dell'indennizzo già percepito di € 4.000,00.
- dispone restituirsi la tassa ricorsi.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 06.02.2014